



Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 1 del 10 maggio 2000¹ concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 27 Urgente bisogno
(art. 17, 19 e 24 LL)

¹ Sussiste un urgente bisogno di ricorrere al lavoro notturno o domenicale ai sensi degli articoli 17 capoverso 3, 19 capoverso 3 e 24 capoverso 3 della legge quando:

- a. nessuna pianificazione o misura organizzativa consente di svolgere lavori di giorno o la sera durante i giorni feriali; e
- b. una delle condizioni seguenti è adempiuta:
 1. si tratta di lavori supplementari che non possono essere differiti, o
 2. per motivi legati alla salute o alla sicurezza dei lavoratori o per altri motivi d'interesse pubblico, i lavori devono essere svolti di notte o la domenica.

² Sussiste inoltre un urgente bisogno quando è richiesta l'esecuzione di lavori di durata limitata, di notte o di domenica, per:

- a. particolari eventi aziendali aperti al pubblico, quali anniversari;
- b. manifestazioni legate a consuetudini locali.

³ Sussiste un urgente bisogno di ricorrere al lavoro notturno ai sensi dell'articolo 17 capoverso 4 della legge quando un'azienda con un sistema di lavoro a due squadre:

- a. per ragioni di carico giornaliero di lavoro richiede regolarmente una durata di esercizio di 18 ore;

¹ RS 822.111

- b. non richiede più di un'ora di lavoro all'inizio o al termine del lavoro notturno;
e
- c. così può evitare di svolgere altro lavoro notturno fra le 24.00 e le 05.00.

Art. 28 Indispensabilità del lavoro notturno e domenicale
(art. 17, 19 e 24 LL)

¹ Vi è indispensabilità tecnica di ricorrere al lavoro notturno o domenicale ai sensi degli articoli 17 capoverso 2, 19 capoverso 2 e 24 capoverso 2 della legge in particolare quando un processo lavorativo o un lavoro non può essere interrotto, differito o organizzato in altro modo senza che:

- a. si verifichino svantaggi notevoli e inaccettabili per la produzione e per il risultato del lavoro o per le installazioni dell'azienda;
- b. ne derivino rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori o per il vicinato dell'azienda;
- c. si interrompa la catena di approvvigionamento, il flusso di merci tra o all'interno delle aziende o non sia garantito l'approvvigionamento della popolazione in beni di cui necessita quotidianamente.

² Vi è indispensabilità economica di ricorrere al lavoro notturno o domenicale ai sensi degli articoli 17 capoverso 2, 19 capoverso 2 e 24 capoverso 2 della legge quando:

- a. il processo lavorativo comporta inevitabilmente costi d'investimento elevati che non possono essere ammortizzati senza il ricorso al lavoro notturno o domenicale; o
- b. l'interruzione e la ripresa di un processo lavorativo comportano costi supplementari elevati che, senza il ricorso al lavoro notturno o domenicale, rischiano o rischierebbero di compromettere fortemente la competitività dell'azienda rispetto ai suoi concorrenti.

³ Sono equiparati all'indispensabilità economica i bisogni particolari dei consumatori:

- a. che devono essere soddisfatti per realizzare un interesse pubblico tenuto conto del carattere indispensabile di beni o servizi per i consumatori interessati; e
- b. ai quali non è possibile rispondere senza il ricorso al lavoro notturno o domenicale.

⁴ Per i processi lavorativi contemplati nell'allegato e per i processi che vi sono connessi in maniera indissociabile, in particolare i lavori preparatori, i controlli di qualità e i lavori di logistica, il lavoro notturno o domenicale è ritenuto indispensabile.

Art. 40 Criteri distintivi per la competenza in materia di permessi
(art. 17, 19 e 24 LL)

¹ Il lavoro notturno o il lavoro domenicale è considerato temporaneo ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 19 della legge quando riguarda impieghi di durata limitata che non superano nel singolo caso sei mesi. Se un impiego si protrae inaspettatamente oltre i sei mesi e il ritardo non è imputabile all'azienda, l'autorità cantonale può prolungare il permesso di tre mesi al un massimo.

² Il lavoro notturno o il lavoro domenicale è considerato regolare o periodico quando:

- a. il volume dello stesso supera il limite di cui al capoverso 1; o
- b. riguarda impieghi di natura regolare e che si ripetono per vari anni civili per lo stesso motivo; fa eccezione il lavoro notturno o il lavoro domenicale svolto nell'ambito dell'articolo 27 capoverso 2.

Art. 41 Domanda
(art. 49 LL)

¹ La domanda per un permesso concernente la durata del lavoro deve essere presentata:

- a. per il lavoro notturno o domenicale temporaneo: all'autorità cantonale, non appena la pianificazione dei lavori è nota, ma al più tardi una settimana prima della data prevista di inizio del lavoro; è fatto salvo l'articolo 49 capoverso 2 della legge;
- b. per il lavoro notturno o domenicale regolare o periodico: alla SECO, al più tardi otto settimane prima della data prevista di inizio del lavoro.

² La domanda deve essere presentata per scritto ed essere sufficientemente motivata. Deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. la designazione dell'azienda o delle parti di azienda cui si riferisce;
- b. il numero dei lavoratori adulti interessati e, in caso di domanda per un permesso concernente i giovani, il numero dei lavoratori che non hanno ancora compiuto 18 anni;
- c. l'orario previsto, compresa la durata del riposo e le pause, e la rotazione delle squadre o eventuali deroghe; nel caso di lavoro notturno, di lavoro a tre o più squadre e di lavoro continuo, la domanda può rinviare a rappresentazioni grafiche degli orari e dei turni;
- d. la durata richiesta del permesso;
- e. la conferma del consenso del lavoratore;

- f. la conferma che è stata o sarà effettuata una visita medica relativa all' idoneità del lavoratore, sempreché tale visita sia prevista dalla legge o da un'ordinanza;
- g. la prova dell'urgente bisogno o dell'indispensabilità e, in caso di domanda per un permesso concernente i giovani, anche la prova dell'osservanza delle condizioni di cui agli articoli 12 capoverso 1 e 13 capoverso 1 dell'ordinanza del 28 settembre 2007² sulla protezione dei giovani lavoratori;
- h. l'assenso di terzi, sempreché sia previsto dalla legge o da un'ordinanza.

II

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² RS 822.115

Allegato
(art. 28 al. 4)

Indispensabilità tecnica o economica del lavoro notturno o domenicale per singoli processi lavorativi

Titolo

Indispensabilità tecnica o economica del lavoro notturno o domenicale per singoli processi lavorativi e per i processi lavorativi che vi sono connessi in maniera indissociabile

Periodo introduttivo

Per i seguenti processi lavorativi e per i processi lavorativi che vi sono connessi in maniera indissociabile, il lavoro notturno o domenicale regolare o periodico è ritenuto indispensabile nella misura indicata qui di seguito; il lavoro notturno o domenicale continua a essere ritenuto indispensabile anche se organizzato sotto forma di lavoro continuo o continuo atipico.

N. 4

4. Consegna di articoli di panetteria, pasticceria e confetteria:

lavoro notturno e domenicale per la consegna di articoli di panetteria, pasticceria e confetteria.

N. 4a

4a. Trasformazione della carne e del pesce:

lavoro notturno e domenicale per la produzione e la consegna di carne o di pesce.

N. 9

9. Processi lavorativi chimici, chimico-fisici, farmaceutici e biologici:

lavoro notturno e domenicale per:

- processi lavorativi che, per motivi tecnici, non possono essere interrotti;
- lavori indispensabili per l'esecuzione di esperimenti tecnici o scientifici di lunga durata;
- lavori indispensabili in relazione agli animali da laboratorio;
- lavori indispensabili nelle serre;

N. 11

11. Fabbricazione della calce e del cemento:

lavoro notturno e domenicale per:

- tutti i processi di macerazione e di calcinazione e la sorveglianza degli impianti di flusso delle materie prime e di deflusso dei prodotti finiti;
- la produzione di materiali per progetti pubblici di costruzione stradale o ferroviaria, quali l'asfalto, il calcestruzzo, la ghiaia e il cemento.

N. 13

13. Metallurgia:

lavoro notturno per:

- il servizio dei forni elettrici di fusione, dei forni di preriscaldamento e degli impianti direttamente connessi;
- il servizio dei laminatoi a caldo e a freddo e degli impianti direttamente connessi;
- la saldatura di grandi pezzi che, per motivi tecnici, non può essere interrotta;
- il servizio degli impianti di pressofusione e di estrusione;
- i processi di finitura della superficie, ossia la zincatura e la placcatura;

lavoro notturno e domenicale per il servizio degli impianti di trattamento termico.

N. 15

15. Orologeria:

lavoro domenicale a orari limitati per la verifica dei movimenti d'orologeria meccanici e automatici, per la successiva regolazione e per l'esame dei cronometri.

N. 16

16. Industria elettronica:

lavoro notturno e domenicale per la produzione di circuiti integrati in tutti i settori della microelettronica.

N. 18

18. Rendiconti finanziari:

al massimo 12 impieghi all'anno di notte o di domenica per i rendiconti mensili, trimestrali e annuali coordinati a livello internazionale.

